*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* — **Anno 135° — Numero 165**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Sabato, 16 luglio 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Regione Sicilia



## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## CIRCOLARI

### Ministero della sanità



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

### CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO



**94A4537**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 luglio 1994, n. **443**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n. 173.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 290.

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. — 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, quanto all'anno 1993, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e, per gli anni 1994 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

---

AVVERTENZA

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15.

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 526):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della difesa (PREVITI) il 17 maggio 1994.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 giugno 1994.

Esaminato dalla IV commissione il 15, 22 e 23 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 28 giugno 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 502):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 29 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 giugno 1994.

Esaminato dalla 4ª commissione il 6 e 7 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 12 luglio 1994.

*Camera dei deputati* (atto n. 526/*B*):

Assegnato alla IV commisione (Difesa), in sede referente, il 12 luglio 1994, con pareri della commissione V.

Esaminato dalla IV commissione il 13 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1994.

**94G0490**

LEGGE 15 luglio 1994, n. 444.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 293.

*All'articolo 1, al comma 1, le parole:* «dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica» *sono sostituite dalle seguenti:* «dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica».

*All'articolo 5:*

*al comma 2, il primo periodo è soppresso; e, al secondo periodo, dopo le parole:* «Nella pendenza dei controlli» *sono inserite le seguenti:* «sui provvedimenti di cui al comma 1»;

*al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *sono inserite le seguenti:* «hanno effetto risolutivo e».

*All'articolo 9, al comma 2, le parole:* «Entro un anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro sei mesi».

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17.

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 541):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 18 maggio 1994.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni II e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° giugno 1994.

Esaminato dalla I commissione il 15, il 16 e il 21 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 28 giugno 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 503):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 1994, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1994.

**94G0491**

---

LEGGE 15 luglio 1994, n. 445.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1994, n. 35, e 17 marzo 1994, n. 181.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 295.

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*. — 1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le parole: "il termine di un anno di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "il termine del 30 giugno 1994"».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 543):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (URBANI) il 18 maggio 1994.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 maggio 1994.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° giugno 1994.

Esaminato dalla I commissione il 15, il 16 e il 21 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 482):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1994.

94G0492

DECRETO-LEGGE 15 luglio 1994, n. **446.**

**Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo operativo riferisce periodicamente sull'attività svolta al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

*a)* Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

*b)* enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, quali i centri di prima accoglienza e le «unità da strada» finalizzati, nell'emergenza, alla riduzione del danno. In questo ultimo caso i progetti dovranno prevedere adeguate modalità di informazione e la fornitura di presidi sanitari;

*c)* enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti;

*d)* regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze,anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali dai soggetti indicati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)*, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. Il funzionario delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità speciale e gestire le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992.

9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

10. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici risultati conseguiti.

12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

*b)* nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

*c)* al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, àssistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

*d)* al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 6.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0485

DECRETO-LEGGE 15 luglio 1994, n. 447.

**Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

**94G0486**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 giugno 1994.

**Determinazione dei criteri di accertamento della situazione di squilibrio finanziario per le forme pensionistiche complementari gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, emanato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, emanato a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Considerato che con l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 585/1993 sono stati inseriti i commi 8-*bis* e 8-*ter* nell'art. 18 del predetto decreto legislativo n. 124/1993, di seguito denominato decreto, che prevedono che siano determinati i criteri di accertamento della situazione di rilevante squilibrio finanziario derivante, per le forme pensionistiche complementari gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, del decreto, al fine di consentire a dette forme, per un periodo di otto anni, l'iscrizione di nuovi soggetti, in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto medesimo;

Sentita, ai sensi dell'art. 18, comma 8-*bis* del decreto, la commissione di cui all'art. 16 dello stesso decreto;

Decreta:

Art. 1.

*Condizioni di ammissibilità al regime di deroga*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 8-*bis*, del decreto è consentita alle forme pensionistiche complementari, istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per le quali si è accertata la ricorrenza delle seguenti condizioni:

*a)* l'esistenza di un rapporto inferiore a 0,5 tra il patrimonio registrato nell'ultimo bilancio redatto prima dell'entrata in vigore del decreto ovvero, per le forme istituite all'interno di enti, società o gruppi, di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto, tra gli accantonamenti registrati nell'ultimo bilancio approvato prima della predetta data e la somma della riserva dei pensionati e di quella degli attivi, quest'ultima calcolata con riferimento alla quota delle future prestazioni relativa all'anzianità maturata al suddetto momento di rilevazione del patrimonio;

*b)* l'emersione, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, del decreto:

1) di un'aliquota di equilibrio maggiore dell'aliquota di equilibrio calcolata prescindendo dall'applicazione di dette disposizioni;

2) di un'aliquota di equilibrio, conseguente all'approvazione delle medesime disposizioni, maggiore dell'aliquota contributiva vigente;

3) di un disavanzo tecnico superiore al 20 per cento alla somma del patrimonio e del valore attuale medio dei contributi;

*c)* l'esistenza di un piano di riequilibrio finanziario che, alla data di presentazione della documentazione di corredo, risulti recepito dalle fonti istitutive, ove previsto, ovvero approvato dagli organi competenti per la modifica delle prestazioni e dei contributi del fondo pensione e che assicuri l'assolvimento degli impegni assunti, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 5 dell'art. 2.

Art. 2.

*Accertamento delle condizioni*

1. La situazione di squilibrio per le forme pensionistiche di cui all'art. 1 è accertata sulla base del bilancio tecnico-attuariale e relativa relazione, che costituisce parte integrante dello stesso, riferito alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero a data posteriore, ove non siano intervenute, successivamente alla predetta data di entrata in vigore del decreto, modifiche statutarie concernenti le prestazioni o il finanziamento, con riferimento ai soli iscritti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Il bilancio tecnico di cui al comma 1 è redatto da un attuario iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ed è sottoscritto dal legale rappresentante del fondo e, se distinto, dal responsabile del fondo stesso nonché, ove esistente, dal presidente dell'organo di controllo del fondo o del soggetto al cui interno è istituito il fondo medesimo.

3. Al fine della determinazione delle poste del bilancio tecnico-attuarialedi cui al comma 1:

*a)* i tassi annui di inflazione da adottare per il periodo di riferimento delle elaborazioni sono quelli contenuti nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 1994-1996. Per gli anni di elaborazione successivi è utilizzato il tasso programmato per il 1996;

*b)* i tassi di incremento delle basi di riferimento per il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni dovranno essere di norma non superiori al tasso di inflazione di cui alla lettera *a)*. In ogni caso la differenza fra il tasso di incremento delle basi di riferimento come sopra specificato e quello di incremento delle prestazioni non potrà essere superiore a mezzo punto percentuale;

*c)* il tasso annuo di interesse, da adottare ai fini dell'attualizzazione, non potrà essere superiore al minore dei seguenti tre tassi:

tasso annuo di inflazione di cui alla lettera *a)* aumentato di tre punti percentuali;

tasso effettivo netto di rendimento del patrimonio del fondo rilevato nell'anno precedente a quello in cui viene fatta la stima attuariale o nello stesso anno, se la data di riferimento è il 31 dicembre;

tasso annuo all'emissione dei BOT a tre mesi, di precedente emissione più vicina alla data della valutazione attuariale;

*d)* il tasso di cui alla lettera *c)* non potrà, comunque, essere inferiore di più di mezzo punto percentuale rispetto al minore dei tre tassi indicati nella lettera *c)*.

4. Nella relazione attuariale che accompagna il bilancio tecnico dovrà essere indicata l'aliquota di equilibrio. La relazione attuariale dovrà contenere la proiezione relativa alla dinamica annua delle entrate e delle uscite del fondo pensione nel periodo temporale considerato.

5. Il bilancio e la relativa relazione, di cui al comma 1, sono corredati, ai sensi dell'art. 18, comma 8-*ter*, del decreto, del piano tecnico-attuariale di riequilibrio finanziario della gestione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, redatto ai sensi dei commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*. Per il tasso annuo di interesse nonché per il tasso di incremento delle basi di riferimento, potranno adottarsi ipotesi diverse da quelle previste al comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, se adeguatamente motivate. Il piano di riequilibrio tecnico-attuariale dovrà determinare, nel termine di otto anni dalla data di emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto, tenuto conto delle nuove iscrizioni che saranno consentite ai sensi dell'art. 18, comma 8-*bis*, del medesimo decreto e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni nonché al patrimonio, le condizioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli impegni diretti e indiretti assunti nei confronti di tutti gli iscritti alla scadenza del termine sopra indicato.

Art. 3.

*Contenuto della documentazione di corredo*

1. La documentazione, da inoltrare nei termini indicati all'art. 4, comma 1, deve essere costituita da:

*a)* copia della fonte istitutiva del fondo pensione per la parte concernente l'istituzione della forma pensionistica complementare;

*b)* copia dell'atto costitutivo del fondo pensione, ovvero della delibera di formazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 2117 del codice civile;

*c)* copia dello statuto del fondo, certificato conforme a quello vigente e, se differente, copia dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del decreto;

*d)* elenco dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo del fondo con l'indicazione delle deleghe in materia di amministrazione e gestione;

*e)* copia degli ultimi due bilanci consuntivi approvati, corredati delle rispettive relazioni;

*f)* andamento delle iscrizioni nell'ultimo quinquennio;

*g)* previsioni sugli iscritti futuri con nota esplicativa delle ipotesi;

*h)* andamento dei pensionamenti nell'ultimo quinquennio;

*i)* dati e notizie sulle retribuzioni medie annue e sulle prestazioni medie annue dell'ultimo quinquennio e relative ipotesi di sviluppo, con nota esplicativa;

*l)* dettaglio dei rendimenti degli investimenti del fondo, per categoria, e dettaglio delle spese;

*m)* bilancio tecnico-attuariale e relativa relazione, di cui all'art. 2, corredato del piano di riequilibrio finanziario della gestione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*.

Art. 4.

*Inoltro della documentazione e rilascio dell'autorizzazione*

1. I soggetti titolari delle forme di cui all'art. 1, comma 1, provvedono, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, a corredare l'istanza di cui all'art. 18, comma 8-*ter*, del decreto, inoltrata nei termini previsti nell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, presentando o inviando, a mezzo raccomandata a.r. al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la documentazione di corredo, indicata all'art. 3, in duplice copia, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo e, se distinto, dal responsabile del fondo stesso nonché, ove esistente, dal presidente dell'organo di controllo del fondo o del soggetto al cui interno è istituito il fondo medesimo.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, alla commissione, di cui all'art. 16 del decreto, un originale della documentazione pervenuta.

3. La commissione richiede al soggetto istante, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 3, le integrazioni documentali eventualmente ritenute necessarie, che devono essere fornite dal predetto soggetto, con le modalità indicate al comma 1, entro i successivi trenta giorni.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 3, ovvero per i casi di cui al comma 3, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, la commissione fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all'art. 18, comma 8-*ter*, del decreto.

5. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 3, ovvero da quello del completamento della stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accertata, previo parere della commissione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, provvede ad autorizzare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 8-*bis*, del decreto. L'esito dell'istanza è comunicato alla commissione per il seguito di competenza.

Roma, 23 giugno 1994

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MASTELLA

*Il Ministro del tesoro*
DINI

94A4575

DECRETO 4 luglio 1994.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «AgriRomagna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cesena, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 22 marzo 1994, e successivi accertamenti, effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «AgriRomagna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti.

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «AgriRomagna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito notaio dott. Orfeo Porfiri in data 12 febbraio 1988, repertorio n. 172263, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carlo Lugaresi, residente in Roncofreddo, località Diolaguardia, 580, Cesena, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

*Il Ministro:* MASTELLA

94A4572

DECRETO 4 luglio 1994.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola - Viarola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Chiusa Viarola di Fidenza, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 1° marzo 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola - Viarola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiusa Viarola di Fidenza (Parma) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola - Viarola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiusa Viarola di Fidenza (Parma), costituita per rogito notaio dott. Alberto Fornari in data 3 aprile 1973, repertorio n. 13690, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Massari Giovanni, residente in Parma, via Granatieri di Sardegna, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

*Il Ministro:* MASTELLA

94A4573

DECRETO 4 luglio 1994.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Vinicola del Salento - Giacomo Galluccio a r.l.», in Campi Salentina, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 22 marzo 1994 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «La Vinicola del Salento - Giacomo Galluccio a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «La Vinicola del Salento - Giacomo Galluccio a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Aldo Valentini in data 13 giugno 1970, reg. soc. n. 2916, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Matteo Cuttano, residente in piazza Tricarico, 8, Troja (Foggia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

*Il Ministro:* MASTELLA

94A4574

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 14 ottobre 1993.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il fiume Ciane ricadente nel comune di Siracusa.**

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 10 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 201 del 22 agosto 1959, con il quale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stata dichiarata di interesse pubblico la zona circostante il fiume Ciane, sita nell'ambito del comune di Siracusa, delimitata: a nord, dal corso dell'Anapo fino al suo incontro con il torrente Scandurra, da questo fino alla masseria Naura e quindi dalla strada Ponte Pietra - Cozzo Pantano - Torre Landolina; ad ovest, dalla strada Ponte Pietra - Cozzo Pantano - Torre Landolina e dalla predetta masseria Naura fino al punto più vicino alla casa Gargallo; a sud, dalla terrazza della casa Gargallo alla strada vicinale Laganelli fino al passaggio a livello della ferrovia e della vecchia trazzera Siracusa - Avola, fra il passaggio a livello fino al fiume Mammaiabica e il corso di questo fiume fino al mare; ad est dal mare;

Rilevato che la zona predetta è stata riconosciuta, con il sopra citato decreto ministeriale, di notevole interesse pubblico, perché con la sua magnifica vegetazione costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Considerato che il mancato assenso del Ministero della marina mercantile n. 5110545 del 12 dicembre 1966, richiesto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1497/39, non consentì di convalidare il predetto decreto ministeriale 10 agosto 1959, in quanto il vincolo, che include parti di aree demaniali marittime, risultava lesivo degli interessi connessi al futuro sviluppo del porto di Siracusa;

Considerato che, con la citata legge n. 431/85, le sopraddette aree demaniali marittime sono state sottoposte a regime di vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39;

Ritenuto di dover procedere alla convalida del predetto decreto ministeriale del 10 agosto 1959, in esecuzione delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 1051/VLS del 20 febbraio 1964, viste le norme di attuazione dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, è convalidato il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 10 agosto 1959, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta, quindi, a tutte le disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona circostante il fiume Ciane, sita nell'ambito del comune di Siracusa, descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Siracusa, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Siracusa, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Siracusa.

Palermo, 14 ottobre 1993

*L'assessore:* SARACENO

SIRACUSA
Porto
Grande
Particolare
Planimetrico
scala 1:2000
F. Ciane
L'ASSESSORE
(On. Dott. Carmelo Saraceno)
IL SOPRINTENDENTE
AI MONUMENTI
zona da vincolare

94A4543

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 443** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n. 173». I DD.LL. n. 215/1993, n. 353/1993, n. 449/1993, n. 15/1994 e n. 173/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1993, n. 267 del 13 novembre 1993, n. 8 del 12 gennaio 1994, n. 60 del 14 marzo 1994 e n. 111 del 14 maggio 1994.

## Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 ***(a)***, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486 ***(b)***.

3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 ***(c)***, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ***(d)***, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1983 ***(d)*** ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

---

***(a)*** La legge n. 404/1990 reca: «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza». Si trascrive il testo dei commi 2 e 3 del relativo art. 1:

«2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge, 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992.

3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 [recante norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, *n.d.r.*], per il triennio 1986-1988».

Gli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 325/1989 soprarichiamati hanno prorogato fino al 31 dicembre 1990 il termine di validità delle tabelle allegate alla legge 20 dicembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (già prorogate fino al 31 dicembre 1988 con legge n. 224/1986), riguardanti l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali appartenenti al ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (tabella *A*), l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali appartenenti al ruolo del Corpo tecnico (tabella *B*) nonché le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli e il numero di promozioni a colonnello nel Corpo tecnico nel quadriennio 1981-84 (tabella *C*).

***(b)*** Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 486/1988 (Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726) prevede che: «Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica».

***(c)*** Il D.L. n. 5/1992 reca: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — 1. Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonché al personale sottufficiale del Corpo forestale dello Stato è attribuito, con le medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

| | |
|---|---|
| vice sovrintendenti<br>vice brigadiere | livello VI |
| sovrintendente<br>brigadiere | livello VI |
| maresciallo ordinario | livello VI |
| sovrintendente principale<br>maresciallo capo<br>maresciallo (del Corpo forestale dello Stato) | livello VI-*bis* |
| sovrintendente capo<br>maresciallo maggiore<br>maresciallo maggiore aiutante<br>maresciallo maggiore aiutante carica speciale | livello VII |

1-*bis*. Al medesimo personale spettano altresì l'indennità pensionabile di cui all'art. 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato.

1-*ter*. Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma dei commi 1 e 1-*bis* si osservano le disposizioni dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Il terzo comma dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), sopracitato, prevede che: «Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio».

La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». Si trascrive il testo del relativo art. 172, sopranchiamato:

«Art. 172 (*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*). — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

***(d)*** La legge n. 212/1983 reca: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza». Si trascrive il testo dell'art. 4 e del secondo comma dell'art. 20 di detta legge:

«Art. 4. — In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'art. 1, il Ministro della difesa ha facoltà di indire uno o più bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi».

«Art. 20, secondo comma. — I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti».

## Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, e dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 ***(a)***, negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992 ***(a)***.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

———

***(a)*** Si riporta l'intero testo degli articoli 2 e 4 del D.L. n. 5/1992, già citato nella nota *(c)* dell'art. 1:

«Art. 2. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'art. 1, comma 1.

2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'esecuzione delle sentenze di cui all'art. 1, si provvede:

*a)* nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante;

*b)* nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante;

*c)* nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30%.

2-*bis*. Nell'anno 1992 le Amministrazioni della difesa e delle finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto forfettario *una tantum* pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993.

2-*ter*. All'onere di cui al comma 2-*bis* valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2-*quater*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. 4. — 1. Al personale di cui all'art. 3 [si veda la nota *(c)* all'art. 1] ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'art. 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore.

2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede:

*a)* nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per l'anno 1993;

*b)* nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

*c)* nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;

*d)* nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento dell'importo spettante».

Art. 3.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, quanto all'anno 1993, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e, per gli anni 1994 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

Art. 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 *(a)*, deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso *(a)*.

---

*(a)* Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 5/1992 [per il titolo si veda nella nota *(c)* all'art. 1 e per il testo dell'art. 2 nella nota *(a)* all'art. 2]:

«Art. 1. — 1. È autorizzata la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991, nonché della sentenza del TAR-Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guadia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato.

2. Al relativo onere, limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, valutato in lire 80.000 milioni per il 1992, in lire 260.000 milioni per il 1993, in lire 270.000 milioni per il 1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 277/1991 sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri a quelli della Polizia di Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

Con la sentenza 3-12 giugno 1991, n. 277, soprarichiamata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 19 giugno 1991, 1ª serie speciale, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella *C* allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 589 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4632

---

**Testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 19 novembre 1992, n. 14 del 19 gennaio 1993, n. 66 del 20 marzo 1993, n. 116 del 20 maggio 1993, n. 168 del 20 luglio 1993, n. 220 del 18 settembre 1993, n. 271 del 18 novembre 1993, n. 13 del 18 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994 e n. 114 del 18 maggio 1994).

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo *dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica,* quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Art. 2.

*Scadenza e ricostituzione degli organi*

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

*Proroga degli organi - Regime degli atti*

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Art. 4.

*Ricostituzione degli organi*

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

*Efficacia dell'atto di ricostituzione*
*Regime dei controlli*

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. Nella pendenza dei controlli *sui provvedimenti di cui al comma 1* e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 *hanno effetto risolutivo e* obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

*Decadenza degli organi non ricostituiti*
*Regime degli atti - Responsabilità*

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7.

*Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi*

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 8.

*Norme finali e transitorie*

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 *(a)*, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

---

*(a)* La legge n. 14/1978 reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

Art. 9.

*Adeguamento della normativa regionale*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.

2. *Entro sei mesi* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**94A4633**

---

**Testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 445** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1994, n. 35, e 17 marzo 1994, n. 181». I DD.LL. n. 35/1994 e n. 181/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1994 e n. 114 del 18 maggio 1994).

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448 *(a)*, è prorogato alla data del 30 giugno 1994.

---

*(a)* L'art. 1 del D.L. n. 358/1993 proroga di sei mesi il termine previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

L'art. 13 del D.P.R. n. 352/1992 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 1-*bis* del decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 13 *(Disciplina transitoria)*. — 1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e in ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il diniego di accesso può essere opposto con provvedimento motivato dal Ministro, per le amministrazioni dello Stato, e dall'organo che ha la legale rappresentanza dell'ente, negli altri casi, in relazione alle esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri delineati all'art. 8.

2. Decorso *il termine del 30 giugno 1994* l'accesso non può essere negato se non nei casi previsti dalla legge».

Gli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, soprarichiamati, sono:

*a)* la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

*b)* la politica monetaria e valutaria;

*c)* l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

*d)* la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 1-*bis*.

1. *Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (a), le parole: «il termine di un anno di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del 30 giugno 1994».*

---

*(a)* Per il testo vigente del comma 2 dell'art. 13 del D.P.R. n. 352/1992 si veda nella nota *(a)* all'art. 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**94A4634**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 22 giugno 1994, n. **14**.

**Disposizioni applicative del decreto ministeriale 29 novembre 1993, concernente limitazioni all'uso di specialità medicinali a base di ormone somatotropo.**

*Agli assessorati regionali alla sanità*

*Agli assessorati alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano*

*Alla Federazione nazionale Ordini dei medici*

*Alla FOFI*

*Alla Federfarma*

Il decreto ministeriale 29 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 1993, ha introdotto disposizioni volte a regolamentare la prescrizione di specialità medicinali a base di ormone somatotropo, al fine di evitare che un uso incontrollato delle stesse possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e spreco di risorse.

L'art. 1 del suddetto provvedimento prevede, infatti, che la vendita delle predette specialità medicinali avvenga esclusivamente su presentazione di ricetta medica rilasciata da centri universitari e ospedalieri espressamente abilitati al trattamento degli ipostaturalismi.

Questa amministrazione, pertanto, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalle regioni e province autonome, ha predisposto, nell'allegato 1 alla presente circolare, l'elenco delle strutture specializzate abilitate ai trattamenti con ormone somatotropo, che risultano attualmente operanti sul territorio nazionale.

Si ribadisce, al riguardo, che i protocolli diagnostici e terapeutici, nonché i dati relativi ai singoli trattamenti, devono essere tempestivamente trasmessi al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, al fine di consentire l'inserimento degli stessi nel registro nazionale.

Per quanto riguarda, inoltre, la dispensazione dei farmaci in oggetto, si dà notizia che a seguito della pubblicazione del citato provvedimento risultano pervenute numerose segnalazioni in merito alla mancata accettazione, presso le farmacie della regione di residenza dei pazienti, delle ricette rilasciate da centri specialistici abilitati operanti in diverso ambito territoriale.

Si ritiene, a tal proposito, opportuno fornire di seguito alcune indicazioni volte a facilitare l'approvvigionamento delle specialità medicinali in questione.

Si precisa che la soluzione adottata è emersa nel corso della riunione con i rappresentanti delle regioni e province autonome, promossa dalla Direzione generale della programmazione sanitaria d'intesa con la Direzione generale del servizio farmaceutico.

Pertanto, qualora si verifichino le segnalate difficoltà, i pazienti interessati potranno richiedere alle UU.SS.LL. territorialmente competenti la trascrizione, sul ricettario regionale, della ricetta specialistica rilasciata dal Centro abilitato.

La ricetta regionale potrà essere, quindi, utilizzata per l'acquisto delle specialità medicinali a base di ormone somatotropo nelle farmacie della regione di residenza dei pazienti. A tale ricetta dovrà essere comunque allegato l'originale della prescrizione, rilasciata al paziente dal centro specialistico extraregionale.

*Il Ministro:* COSTA

---

ALLEGATO 1

*Regione Abruzzo.*

Clinica pediatrica di Chieti.

Centro endocrinologico di pediatria sociale di L'Aquila.

*Regione Basilicata.*

Ospedale di Lauria - Dipartimento internistico.

Ospedale «S. Carlo» di Potenza - Reparto endocrinologia e diabetologia.

*Regione Calabria.*

Centro sanitario dell'Università della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).

U.S.S.L. n. 7 di Catanzaro - Servizio di microcitemia ed emopatie infantili

Policlinico «Mater Domini» - U.S.S.L. n. 7 Catanzaro - Servizio di endocrinologia.

U.S.S.L. n. 7 di Catanzaro - Divisione di pediatria presso ospedale «Pugliese».

Facoltà di medicina - Università di Catanzaro - Unità operativa di endocrinologia.

Facoltà di medicina - Università di Catanzaro - Unità operativa di pediatria.

Ospedale Annunziata di Cosenza - Divisione di pediatria.

Ospedale Annunziata di Cosenza - Servizio di endocrinologia.

U.S.S.L. n. 5 di Crotone - Divisione di pediatria.

U.S.S.L. n. 6 di Lamezia Terme - Divisione di pediatria.

U.S.S.L. n. 9 di Locri - Divisione di pediatria.

U.S.S.L. n. 11 di Reggio Calabria - Servizio di endocrinologia.

*Regione Campania.*

Ospedale di Eboli (Salerno) - Divisione di auxologia.

I Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli - Cattedra di clinica pediatrica I.

I Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli - Cattedra di endocrinologia.

I Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli - Cattedra di medicina costituzionale.

II Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli - Cattedra di pediatria II.

II Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli - Cattedra di endocrinologia.

Ospedale Santobono Napoli - Divisione di auxologia.

Ospedale di Torre Annunziata - Centro di auxo-endocrinologia pediatrica.

*Regione Emilia-Romagna.*

Ospedale Maggiore di Parma U.S.L. n. 4 - Centro per gli stati disendocrini e dismetabolici dell'istituto di clinica pediatrica dell'Università degli studi di Parma.

Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia U.S.L. n. 9 II divisione di medicina - Sezione di endocrinologia.

Policlinico di Modena U.S.L. n. 16 - Sezione di endocrinologia.

Policlinico di Modena U.S.L. n. 16 - Clinica medica I.

Policlinico di Modena U.S.L. n. 16 - Clinica pediatrica.

Ospedale Maggiore C. A. Pizzardi di Bologna U.S.L. n. 27 - Divisione di pediatria.

Ospedale Maggiore C. A. Pizzardi di Bologna U.S.L. n. 27 - Divisione di endocrinologia e malattie del ricambio.

Ospedale Policlinico Malpighi di Bologna U.S.L. n. 28 - Clinica pediatrica I.

Arcispedale S. Anna di Ferrara U.S.L. n. 31 - Divisione pediatrica.

Arcispedale S. Anna di Ferrara U.S.L. n. 31 - Sezione di endocrinologia.

Ospedale degli Infermi di Faenza U.S.L. n. 37 - Divisione pediatrica.

Ospedale «Bufalini» di Cesana U.S.L. n. 39 - Divisione di pediatria e patologia neonatale.

Ospedale Infermi di Rimini U.S.L. n. 40 - Divisione di pediatria.

*Regione Friuli-Venezia Giulia.*

Istituto scientifico per l'infanzia «Burlo Garofalo» di Trieste - Centro di auxologia ed endocrinologia.

Ospedale S. Maria della Misericordia - U.S.L. n. 7 Udinese di Udine - Servizio di endocrinologia.

Policlinico universitario di Udine - Divisione di pediatria.

*Regione Lazio.*

Ospedale di Anagni - Divisióne di pediatria.

Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di medicina e chirurgia - Servizio adolescentologia.

Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di medicina e chirurgia - 5ª clinica medica e terapia medica.

Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di medicina e chirurgia - Clinica pediatrica (centro di endocrinologia pediatrica).

Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di medicina e chirurgia - I cattedra di endocrinologia.

Seconda Università di Roma «Tor Vergata» - Cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale in convenzione con la clinica «Columbus».

Seconda Università di Roma «Tor Vergata» - Clinica pediatrica in convenzione con Ospedale S. Eugenio.

Policlinico Gemelli Roma - Clinica pediatrica di endocrinologia.

Ospedale «Bambin Gesù» Roma - Servizio di endocrinologia.

Ospedale Forlanini Roma - Ambulatorio di endocrinologia.

Ospedale «Sant'Eugenio» Roma - Reparto endocrinologia - Divisione pediatrica - Ambulatorio età evolutiva.

Ospedale Grande Infermi Viterbo - Divisione di pediatria.

*Regione Liguria.*

Ospedale Galliera di Genova - Servizio di endocrinologia.

Centro regionale malattie endocrine e metaboliche - Clinica pediatrica c/o Istituto G. Gaslini di Genova.

Facoltà di medicina dell'Università agli studi di Genova - Servizio di endocrinologia.

Istituto Policattedra di puericultura e medicina neonatale «L. Gaslini» dell'Università di Genova.

*Regione Lombardia.*

Istituto di scienze endocrine dell'Università degli studi di Milano - Servizio di endocrinologia I.R.C.C.S. di diritto pubblico Ospedale Maggiore Milano.

Clinica pediatrica III dell'Università degli studi di Milano I.R.C.C.S. di diritto privato Fondazione centro S. Romanello del Monte Tabor - Ospedale S. Raffaele Milano.

Divisione di endocrinologia presidio multizonale Ospedale Niguarda Cà Granda Milano - U.S.S.L. n. 75/II.

Clinica pediatrica dell'Università degli studi di Brescia presidio multizonale Spedali Civili di Brescia - U.S.S.L. n. 41.

Clinica pediatrica dell'Università degli studi di Pavia I.R.C.C.S. di diritto pubblico Ospedale S. Matteo di Pavia.

Clinica pediatrica I dell'Università degli studi di Milano presidio multizonale Istituti clinici di perfezionamento Milano - U.S.S.L. n. 75/I.

Clinica medica II dell'Università degli studi di Pavia I.R.C.C.S. di diritto pubblico Policlinico S. Matteo di Pavia.

Divisione di endocrinologia presidio multizonale Ospedali riuniti di Bergamo.

Divisione di medicina costituzionale e malattie endocrino-metaboliche - Presidio ospedaliero S. Antonio Abate di Gallarate - U.S.S.L. n. 6.

Divisione di pediatria presidio ospedaliero C. Poma di Manfova - U.S.S.L. n. 47.

Clinica pediatrica - II facoltà di medicina e chirurgia Università degli studi di Pavia - Presidio multizonale di assistenza ospedaliera Ospedale di circolo e fondazione Macchi di Varese - U.S.S.L. n. 3

Presidio multizonale Fatebenefratelli e oftalmico - Milano - Divisione pediatria - U.S.S.L. n. 75/I.

Presidio multizonale Fatebenefratelli e oftalmico - Milano - Servizio endocrinologia - U.S.S.L. n. 75/I.

Istituto di clinica medica I - Università degli Studi di Milano - I.R.C.C.S. di diritto pubblico Ospedale Maggiore Milano.

Centro auxologico di Piancavallo - Milano - Ambulatorio di endocrinologia.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto Scientifico - Ospedale S. Luca» Milano.

Ospedale di Treviglio - Reparto pediatria - U.S.S.L. n. 32.

Presidio ospedaliero di Lecco - Divisione di pediatria - U.S.S.L. n. 16.

Presidio ospedaliero di Morbegno - Reparto di pediatria - U.S.S.L. n. 21.

Presidio ospedaliero di Desenzano - Divisione di pediatria - U.S.S.L. n. 40.

Presidio ospedaliero G. Fornaroli di Magenta - Divisione di pediatria - U.S.S.L. n. 72.

Presidio ospedaliero Regina Elena di Milano - U.S.S.L. n. 75/1.

Presidio multizonale Ospedale San Carlo Borromeo di Milano - Divisione di pediatria.

Presidio multizonale Spedali civili di Brescia - II Divisione medicina generale - U.S.S.L. n. 41.

Presidio multizonale Ospedale S. Paolo di Milano - Divisione di clinica pediatrica I.

*Regione Marche.*

Università degli Studi - Istituto di clinica medica c/o Ospedale generale di Torrette di Ancona.

Università degli Studi - Istituto di clinica pediatrica c/o Ospedale pediatrico «Salesi» di Ancona.

Università degli Studi - Clinica di endocrinologia c/o Ospedale generale di Torrette di Ancona.

Ospedale pediatrico «Salesi» di Ancona - Divisione di pediatria.

Ospedale generale di Jesi - Divisione di pediatria.

Ospedale generale di Pesaro - Divisione di pediatria.

Ospedale generale di Recanati - Divisione di pediatria.

Ospedale generale di Urbino - Divisione di endocrinologia.

*Regione Piemonte.*

Ospedali «Civile» e «Cesare Arrigo» di Alessandria - Divisioni di endocrinologia e pediatria.

Ospedale «Santa Croce» di Cuneo - Divisioni di endocrinologia e pediatria.

Ospedale «Maggiore della carità» di Novara - Divisioni di endocrinologia e pediatria.

Ospedale infantile «Regina Margherita» di Torino - Servizio di endocrinologia pediatrica.

Centro di auxopatologia infantile, aggregato alla Clinica pediatrica III dell'Università degli studi di Torino.

Università degli studi di Torino - Divisione di endocrinologia (presso ospedale «Molinette»).

Ospedale «Mauriziano» di Torino - Divisioni di endocrinologia e pediatria.

*Regione Puglia.*

Ospedale Miulli - Acquaviva delle Fonti - Divisione malattie endocrine.

Ospedale Giovanni XXIII - Bari - Divisione malattie endocrine.

Università di Bari - Clinica medica III

Università di Bari - Clinica pediatrica.

Ospedale di A. Di Summa - Brindisi - Divisione malattie endocrine.

Ospedale V. Fazzi - Lecce - Reparto disendocrinologico e dismetabolico.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - S. Giovanni Rotondo - Divisione di endocrinologia e di pediatria.

*Regione Sardegna.*

Università degli studi di Cagliari - Servizio di endocrinologia pediatrica c/o Ospedale microcitemico.

Università degli Studi - Sassari - Servizio di endocrinologia

*Regione Sicilia.*

Università di Catania - Cattedra di endocrinologia c/o Ospedale Garibaldi U.S.L. n. 34.

Policlinico universitario - Catania - Clinica pediatrica II.

Policlinico universitario - Messina - Istituto pluridisciplinare di clinica medica e terapia medica generale e speciale.

Policlinico universitario - Messina - Istituto di clinica pediatrica.

Ospedale Piemonte U.S.L. n. 42 - Messina - Divisione di endocrinologia.

Ospedale Cervello U.S.L. n. 60 - Palermo - Dipartimento endocrinologia.

Clinica pediatrica I - Palermo.

Università di Palermo - Cattedra di fisiopatologia endocrina c/o Istituto materno infantile.

Ospedale Barone Romeo U.S.L. n. 46 - Patti - Servizio di endocrinologia, diabetologia.

*Regione Toscana.*

Ospedale Meyer - Firenze - Clinica pediatrica I.

Ospedale Meyer - Firenze - Clinica pediatrica II.

Ospedale Meyer - Firenze - Clinica pediatrica III.

U.O. endocrinologia U.S.L. n. 10/D - Firenze.

Ospedale S. Chiara - Pisa - Clinica pediatrica I

Ospedale S. Chiara - Pisa - U.O. fisiopatologia endocrina U.S.L. n. 12.

Ospedale S. Chiara - Pisa - U.O. fisiopatologia dell'adolescenza.

Clinica pediatrica - Siena.

U.O. endocrinologia U.S.L. n. 30 - Siena.

Ospedale di Calambrone - Tirrenia - U.O. endocrinologia U.S.L. n. 12.

*Regione Umbria.*

Istituto di medicina interna e scienze endocrine e metaboliche dell'Università di Perugia - Cattedra di endocrinologia.

Clinica pediatrica I dell'Università di Perugia - Sede di Perugia.

Clinica pediatrica II dell'Università di Perugia - Sede di Terni.

Centro dismetabolico e disendocrino dell'ULSS «Conca Ternana»

*Regione Veneto.*

Presidio ospedaliero di Mestre - Servizio autonomo malattie endocrine e metaboliche.

Università degli studi di Padova - Clinica pediatrica I.

Università degli studi di Padova - Istituto semeiotica medica 3ª cattedra patologia medica.

Ospedale Civile Maggiore di Verona - Divisione di pediatria.

Università degli studi di Verona - Clinica pediatrica.

Policlinico Borgo Roma di Verona - Servizio autonomo di endocrinologia pediatrica.

*Provincia autonoma di Bolzano.*

Ospedale generale di Bolzano - Divisione pediatrica centro di endocrinologia pediatrica.

*Provincia autonoma di Trento.*

Presidio ospedaliero S. Chiara - U.O. di pediatria 2° U.O di medicina.

**94A4544**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Rivera (Uruguay)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

*Articolo unico*

È istituita in Rivera (Uruguay) una agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato d'Italia a Montevideo con circoscrizione territoriale: il dipartimento di Rivera.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1994

*Il Ministro:* MARTINO

**94A4548**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».**

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1994.

**94A4601**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

**Comunicazione relativa alla riduzione temporanea dei quantitativi di riferimento dei produttori di latte bovino disposta dal regolamento CEE n. 775/87.**

Con il regolamento CEE n. 775/87 il Consiglio UE ha proceduto alla riduzione temporanea del 4,5% dei quantitativi individuali dei produttori di latte bovino.

A partire dal periodo 1992-93 il Consiglio UE ha deciso di convertire la riduzione temporanea in riduzione definitiva dei quantitativi di riferimento senza corresponsione di indennità.

Attualmente giungono alle istituzioni comunitarie numerose lettere di produttori contenenti richieste di risarcimento.

La Commissione UE ritiene che il Consiglio UE abbia adottato la suddetta decisione nel rispetto della normativa specifica di settore e dei principi generali del diritto, e di conseguenza, salvo diversa decisione della Corte di Giustizia europea, ai produttori non spetta alcun risarcimento di danni.

Considerato quanto sopra, la Commissione UE precisa che eventuali richieste presentate dai singoli produttori non riceveranno risposta.

**94A4557**

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini «Bolgheri» e riconoscimento della sottozona «Sassicaia».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini «Bolgheri» (riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983 - *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1984) e il riconoscimento della sottozona «Sassicaia», ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare e di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agriundustriali nazionali - Divisione VI - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

---

*Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bolgheri» e riconoscimento della sottozona «Sassicaia».*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» è riservata ai vini bianco, rosso, rosato e «Vin Santo Occhio di Pernice» che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» può fare riferimento alla sottozona «Sassicaia».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano Toscano: dal 10 al 70%;
Vermentino: dal 10 al 70%;
Sauvignon: dal 10 al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve bacca bianca provenienti da altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

2. La denominazione di origine controllata «Bolgheri Vermentino» è riservata al vino proveniente da uve di Vermentino per almeno l'85%.

3. La denominazione di origine controllata «Bolgheri Sauvignon» è riservata al vino proveniente da uve Sauvignon per almeno l'85%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

5. La denominazione di origine controllata «Bolgheri rosso» e «Bolgheri rosato» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cabernet Sauivignon. dal 10 all'80%;
Merlot: fino al 70%,
Sangiovese: fino al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

7. La denominazione di origine controllata «Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice», è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: dal 50 al 70%;
Malvasia nera: dal 30 al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

8. La sottozona «Sassicaia» è riservata al vino «Bolgheri» ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Cabernet Sauvignon: almeno l'80% e uve a bacca rossa provenienti dai vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s.s. Aurelia, vecchio tracciato.

2. La sottozona di produzione della denominazione di origine controllata «Bolgheri Sassicaia» è così delimitata:

Oltrepassato di circa 200 m in direzione Bolghero il pod. Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si dirige a NO per circa 600 m fino ad incontrare il fosso Barinca e, progredendo dall'argine sinistro di suddetto fossato, per circa 1.200 m in direzione E, incontra la strada campestre del pod. Aianova, confinante con la tenuta S. Alessandra e, all'interno di questa delimitazione si estende in direzione S in linea retta per 1.100 m includendo l'amm. Le Capanne ed il pod. Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in direzione SO al botro delle Fornaci. Di qui, internamente all'argine sinistro del botro, procedendo in direzione E per circa 2.500 m, giunge all'intersezione con una strada poderale che, con un tratto di circa 200 m in direzione S, si ricollega alla strada Poggio-Patanocco. Delimitata da tale strada, sempre in direzione E per 1.300 m, si dirige verso pod. Patanocco e, successivamente, dal proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto «strada Patanocco Castiglioncello» segue questa delimitazione, al suo interno, prima per 1.200 m, in direzione E-SE poi per 1.100 m, in direzione SO tagliando il tratto di strada di collegamento tra Castiglioncello-Colle Ulivo. Di qui prosegue in direzione SE per circa 800 m, dirigendosi poi in linea retta verso O per circa 1.000 m, confinando esternamente con l'azienda agricola S. Biagio e, successivamente, in direzione N-NO per circa 700 m, fino all'incontro con la strada Castelluccio-Ospedaletto.

Di qui, in direzione NO per 500 m continua fino ad incontrare la strada di collegamento tra pod. Casa Bezzini e il Quercione ed internamente ad essa per 450 m, in direzione O e successivamente in direzione N-NO per 900 m, confinando con la tenuta dell'Ornellaia fino ad incontrare il Botrò Macine e costeggiando l'argine sinistro per circa 500 m, in direzione O-SO.

La delimitazione prosegue poi per circa 500 m in direzione O-NO confinando ancora con la tenuta dell'Ornellaia e, successivamente per 200 m, in direzione NO confinando con la proprietà Righi fino ad incontrare il fosso Campo-Fantaccio. Internamente al fosso il confine si estende in direzione O per circa 350 m, fino ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando questa per 100 m in direzione N-NO, prosegue verso O internamente alla Strada delle Ferruggini per 300 m, fino all'intersezione di essa con il fosso Campo Fantaccio e da esso delimitata per 600 m, circa in direzione NO.

Da qui si stacca dal fosso in direzione O per 200 m, deviando a 90° in N per 150 m, fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia.

Dopo aver costeggiato internamente il fosso per circa 400 m, in direzione O si ricongiunge dopo 600 m in NO al punto di partenza di questa descrizione planimetrica situata sul viale dei Cipressi a circa 200 m, ad E, rispetto al pod. Alberto.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti d'impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. Sono esclusi i sistemi espansi.

4. È vietata ogni pratica di forzatura.

5. I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro con una produzione massima di 2,5 kg per ceppo.

6. La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri bianco, Vermentino e Sauvignon» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di coltura specializzata con un massimo, per i nuovi impianti, di kg 2,500 per ceppo.

7. La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso, rosato e «Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di coltura specializzata con un massimo, per i nuovi impianti, di kg 2,250 per ceppo.

8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Per la tipologia «Superiore» la resa non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro.

11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% e al «Bolgheri» rosso e rosato un totolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11%.

12. Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Sassicaia» le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono: il cordone speronato, l'archetto semplice o doppio ad alberello basso.

13. La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Sassicaia» non deve essere superiore a q.li 60 per ettaro con una resa massima, per ceppo, di kg 2,700.

14. Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva per ettaro, pur risultando di q.li 60, deve prevedere una densità degli impianti di almeno 4.000 ceppi con una produzione massima, per ceppo, di kg 1,500.

16. I vigneti all'interno della sottozona «Sassicaia» devono essere ubicati ad una altimetria tra 40 e 400 m s.l.m.

17. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Sassicaia» devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11,5%.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Bolgheri» rosso, rosato e «Bolgheri Sassicaia», al 65% per il vino «Bolgheri bianco» e al 35% sull'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino) per il vino «Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice».

3. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

4. Nella vinificazione delle uve per il vino «Bolgheri» rosato l'eventuale contatto del mosto con le parti solide, deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui al successivo art. 6.

5. Nella vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice» il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice riserva» non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

6. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Sassicaia» devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.

7. Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla sottozona.

8. È consentito l'arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo del «Sassicaia» o con mosto concentrato rettificato.

9. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Sassicaia» non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un un vecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri e 6 mesi in bottiglia.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri bianco» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 10,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: minimo 16 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Vermentino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico e morbido;
titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 10,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: minimo 18 per mille.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Sauvignon» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 10,50%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto: minimo 18 per mille.

4. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri rosso» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino a granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: minimo 22 per mille.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri rosato» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato;
odore: vinoso di profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: minimo 22 per mille.

6. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 16% di cui 14,5% svolto;
acidità totale minima: 4 per mille;
acidità volatile massima: 1,6 per mille;
estratto secco netto: minimo 26 per mille.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Sassicaia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: vinoso, ricco ed elegante;
sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona elegante struttura;
titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: minimo 25 per mille.

Art. 7.

1. Alla denominazione di origine controllata «Bolgheri» nella tipologia «rosso» si può sostituire la menzione rosso con la qualifica «superiore» se il vino ha un titolo alcolometrico voluminoso naturale minimo del 12%, un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 12,5% e un estratto secco del 24 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri superiore» non deve essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni — a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia — di cui almeno uno in botti di rovere e almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia.

3. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

4. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

5. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

6. Alla denominazione di origine controllata «Bolgheri» con riferimento alla sottozona «Sassicaia» è consentita l'aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento a poderi o vigneti, ubicati all'interno della sottozona stessa dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. In tali casi è consentito l'uso del termine «vigna».

7. Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini «Bolgheri», in vista della vendita, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.

8. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri Sassicaia» sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,375, 0,750, 1,500 e 3,000.

9. Qualora venga utilizzata la bottiglia «bordolese» classica il vetro deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante.

10. La chiusura di tutti i recipienti di cui al comma 8 deve essere effettuata soltanto con tappo di sughero della lunghezza di mm 50.

94A4582

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 15 luglio 1994*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1547,56 |
| ECU | 1901,95 |
| Marco tedesco | 994,90 |
| Franco francese | 289,94 |
| Lira sterlina | 2411,87 |
| Fiorino olandese | 887,31 |
| Franco belga | 48,275 |
| Peseta spagnola | 12,047 |
| Corona danese | 253,10 |
| Lira irlandese | 2380,61 |
| Dracma greca | 6,578 |
| Escudo portoghese | 9,664 |
| Dollaro canadese | 1120,77 |
| Yen giapponese | 15,772 |
| Franco svizzero | 1180,44 |
| Scellino austriaco | 141,41 |
| Corona norvegese | 227,25 |
| Corona svedese | 199,66 |
| Marco finlandese | 300,06 |
| Dollaro australiano | 1140,55 |

94A4651

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

### Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994, sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1994, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 144, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ed il gen. S. A. Stelio Nardini è stato nominato commissario della suddetta Azienda, con i poteri del presidente del consiglio di amministrazione.

94A4549

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 2219 del 1° giugno 1994, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coop. agricola Arzene - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arzene, ed ha nominato commissario governativo il dott. Paolo Fabris con studio in Spilimbergo, via Santorini n. 34.

Con deliberazione n. 2435 del 10 giugno 1994, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 marzo 1985-25 settembre 1990 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

Con deliberazione n. 2436 del 10 giugno 1994, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «C.R.S. - Centro regionale servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Martignacco, costituita il 25 settembre 1990 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Siciliani, con studio in Udine, via Reconquista, 56.

94A4558

## UNIVERSITÀ DI GENOVA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Genova è vacante il sotto indicato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di architettura:*

geografia urbana e regionale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**94A4564**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di medicina veterinaria:*

Corso di laurea in medicina veterinaria - Biomatematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

**94A4561**

## UNIVERSITÀ DI SIENA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di giurisprudenza:*

medicina legale e delle assicurazioni.

*Facoltà di ingegneria:*

analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A4562**

## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze politiche:*

lingua inglese IV;

lingua francese IV;

lingua francese;

scienza della politica;

lingua spagnola.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

**94A4563**

## LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di economica e commercio e di giurisprudenza della Luiss - Libera università internazionale degli studi sociali di Roma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di economia e commercio.*

matematica finanziaria (biennale).

*Facoltà di giurisprudenza:*

diritto industriale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A4565**

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza della Luiss - Libera università internazionale degli studi sociali di Roma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di giurisprudenza:*

diritto bancario.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A4566**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

### BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G. BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

### LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

### MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

### SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

### SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

| CANONI ABBONAMENTO | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Annuale | L. 336.000 | L. 672.000 |
| Semestrale | L. 205.000 | L. 410.000 |

| | ITALIA | ESTERO |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.450 | L. 2.900 |

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.*

**La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

## INSERZIONI - 1994

**La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.**

**Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.**

**Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.**

**L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.**

### MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

### TARIFFE (*)

**ANNUNZI COMMERCIALI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe | L. 102.000 |
| *Testo.* | per ogni riga o frazione di riga | L. 34.000 |

**ANNUNZI GIUDIZIARI**

| | | |
|---|---|---|
| *Testata* | (Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe | L. 27.000 |
| *Testo:* | per ogni riga o frazione di riga | L. 13.500 |

**(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%**

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari | | |
| - annuale | L. | 357.000 |
| - semestrale | L. | 195.500 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 65.500 |
| - semestrale | L. | 46.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 200.000 |
| - semestrale | L. | 109.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 65.000 |
| - semestrale | L. | 45.500 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni | | |
| - annuale | L. | 199.500 |
| - semestrale | L. | 108.500 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 687.000 |
| - semestrale | L. | 379.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189